

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ CULTURALE DELLE MINORANZE NAZIONALI NELL'EUROPA SUD-ORIENTALE

Alina Angela Manolescu

Asist.univ.drd. Libera Università degli Studi "S. Pio V"

Keywords: values system, the multi-ethnic society, cultural diversity, cultural pluralism, democracy, the international peace and security, integration policies, intercultural dialogue, social cohesion and peace

Abstract

The article analyses the changes of the values system of the national states from a juridical point of view in the intent to demonstrate that the evolution of the multi-ethnic society requires a revaluation of the Constitutions. The cultural identity right must be revalued both on national and on regional level, in order to eliminate the distance from its affirmation and its application.

While cultural diversity is a reality of our days, cultural pluralism is a specific requirement of democracy, of the rule of law, and more specifically it involves the minorities rights protection. It acquires maggior importance by preventing conflictual situations that put in danger the international peace and security.

Its future depends on the integration policies and the intercultural dialogue, that guarantee the social cohesion and peace.

I. Il diritto all'identità culturale tra stato-nazionale e società multi-etnica

II. Fondamenti costituzionali del diritto all'identità culturale nell'Europa sud-orientale

III. Le prospettive

Bibliografia

I. Il diritto all'identità culturale tra stato nazionale e società multi-etnica

Oggi più che mai la diversità delle identità culturali acquistano rilevanza giuridica e costituzionale. Le radici della legittimità dello stato stanno proprio nella sua cultura costituzionale che testimonia i valori, la storia, le tradizioni, le credenze, l'esperienza e le aspirazioni delle generazioni passate. Con l'affermarsi della società multi-etnica è naturale l'evoluzione dei sistemi di valori che stanno alla base dello stato. I concetti come "stato", "nazione" e "territorio" vanno rivalutati nel contesto della globalizzazione.

Al fine di analizzare tale mutamento, conviene rifarsi a Schmitt, che evidenzia proprio il legame indissolubile tra lo spazio, la terra e il diritto, attraverso il *nomos della terra*, ovvero l'occupazione del territorio. La giuridicità della terra pone poi in relazione i confini dello Stato con l'integrità territoriale e la sovranità nazionale. Il mondo giuridico attuale si libera dal territorio, dai confini, e in questo contesto la sovranità diventa dipendenza o interdipendenza [Cassese]. Non si tratta però di un semplice declino della sovranità, ma di una sua crisi all'interno dello stato-nazione, e della nascita di una nuova forma di "sovranità globale", come osservano Negri e Hardt¹. È qui che si inserisce il discorso dei confini naturali, determinando il conflitto tra lo stato territoriale e quello etnico.

¹ Tony Negri - Michael Hardt, *Impero*, Prefazione

Importanza preminente in questo contesto ha il diritto all'identità etnica e culturale che stimola la tolleranza e il rispetto per la diversità, creando le condizioni per il dialogo e la cooperazione interculturale in un clima di fiducia e comprensione reciproca. I diritti culturali sono parte integrante dei diritti fondamentali dell'uomo. A questo rispetto, l'art 27, comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che "Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici."²

Per comprendere il significato del diritto all'identità culturale è necessaria dunque una connotazione in senso più ampio della cultura, incorporando la libera manifestazione dei valori culturali, storici e religiosi delle persone che fanno parte delle minoranze nazionali. Ci riferiamo dunque alla cultura come *riserva storica*, come fattore decisivo nella determinazione dell'identità.³ Quest'ultima inoltre rappresenta le fondamenta della persona umana. Come nota Andò "I diritti infatti nascono dall'identità, che in un certo senso è il presupposto dei diritti fondamentali. L'identità è presupposto dei diritti, perché è un elemento che individua, che non è voluto e che non è rinunciabile." E ancora: "L'identità non va tollerata, ma va promossa, contenendo essa gli elementi fondamentali in base ai quali si realizza la persona umana".

Importanza preminente, in ambito internazionale, ha il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966⁴ che nell'art 26 dispone che le minoranze etniche, religiose o linguistiche e gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo. In maniera simile, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966⁵ statuisce "il diritto di ogni individuo a partecipare alla vita culturale" e l'obbligo degli Stati parti a prendere le misure "per conseguire la piena attuazione di questo diritto [...] per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura".

Nell'ambito OSCE, l'Atto finale di Helsinki⁶ del 1975 accoglie il concetto di diritto all'identità culturale nel suo VII Principio – "Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo". Sulla stessa linea si colloca la Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali del 1982 che sottolinea l'importanza della tutela dell'identità culturale in quanto essa "contribuisce alla liberazione dei popoli".⁷

Stando alle affermazioni contenute nel Documento della Riunione di Copenhagen del 1990⁸, le persone che fanno parte delle minoranze nazionali devono avere il diritto di esprimere, mantenere e sviluppare in piena libertà la loro identità culturale, essendo protette da ogni forma di assimilazione contro la loro volontà.⁹ Riprendendo i provvedimenti del Patto di Copenhagen, la

² Più dettagliato il preambolo della costituzione dell'UNESCO, afferma che "l'ampia diffusione della cultura e l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla pace sono indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere primario che tutte le nazioni sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua assistenza e interesse".

³ Alcune critiche all'identità culturale argomentano che la preservazione dell'identità culturale, essendo basata sulle differenze, è una forza divisiva nella società, e il cosmopolitanismo da agli individui un senso più largo di cittadinanza condivisa. Infatti, nel mondo antico, gli stati europei avevano un alto livello di omogeneità culturale, dato dalla storia comune di rapporti violenti frequenti e dalle origini culturali greco-romane. Come nota Brown [2001] la nascita occidentale dello stato-nazione si è dimostrato ad essere un fattore di omogeneità per tante culture.

⁴ Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976

⁵ Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York, 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976

⁶ Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Atto finale, Helsinki, 1 agosto 1975

⁷ Conferenza mondiale sulle politiche culturali organizzata dall'UNESCO a Città del Messico nel 1982

⁸ Documento adottato il 29 giugno 1990.

⁹ Lo stesso atto prevede il diritto di queste persone di usare liberamente la loro lingua madre sia privatamente che pubblicamente, di creare e di mantenere istituzioni proprie, organizzazioni o associazioni culturali o religiose, di stabilire contatti illimitati con il loro paese di origine con i cittadini degli altri stati con cui hanno in comune un'origine

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche (1992) della Assemblea generale delle Nazioni Unite¹⁰ prende più esplicitamente posizione a favore della tutela dell' "identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei rispettivi territori" aggiungendo l'obbligo degli stati ad "incoraggiare le condizioni atte a rafforzare tale identità" (art. 1, comma 1). Inoltre la Dichiarazione incoraggia gli stati a prendere le misure necessarie per la creazione di condizioni favorevoli per le persone appartenenti alle minoranze, affinché possano esprimere liberamente e coltivare le proprie tradizioni, lingua e abitudini. Nell'ambito dell'educazione, viene attribuito agli stati il compito di assicurare la conoscenza della storia, della tradizione, della lingua e della cultura delle minoranze nazionali.

Esempio significativo in ambito del Consiglio d'Europa è La Convenzione - quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata nel 1995, secondo cui "gli stati parte s'impegnano a favorire le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti a minoranze nazionali possano mantenere e sviluppare la propria cultura e conservare gli elementi essenziali della propria identità, vale a dire la loro religione, lingua, tradizione e patrimonio culturale" (art. 5).

Seguendo la stessa linea, la Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO del 2001 definisce la diversità culturale come "patrimonio comune dell'umanità" oltre ad essere un importante fattore di sviluppo. Pertanto la difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana, essendo essa "necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura". A questo proposito la Dichiarazione incoraggia gli stati ad approfondire il dibattito internazionale su questioni connesse alla diversità culturale, definendo le modalità di sviluppo della consapevolezza e i modelli di cooperazione più idonei alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale. Un progresso verso una maggior consapevolezza della diversità culturale è rappresentato dalla dichiarazione stesa in ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura¹¹. La diversità culturale viene definita una "caratteristica innata dell'umanità" e si delineano i presupposti del diritto all'identità culturale: la libertà di creare, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali tradizionali e di accedervi in modo da trarne un beneficio per il proprio sviluppo. Si afferma inoltre che "le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e culturale in quanto portatori d'identità, di valori e di senso e non debbano pertanto essere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale". La Dichiarazione sancisce i principi fondamentali garanti della diversità culturale, il principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio di sovranità (gli stati sono sovrani nell'intraprendere misure in ambito della cultura), il principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, principio di solidarietà e cooperazione internazionale, principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo, principio dello sviluppo sostenibile, principio di accesso paritario, principio di apertura e di equilibrio. Viene inoltre istituito un "Fondo internazionale per la diversità culturale".

Tutta la normativa sopra accennata è di rilievo nello studio del diritto all'identità culturale. Anche se in questa sede siamo interessati soltanto ai paesi dell'Europa sud-orientale, la maggior parte non essendo ancora membri dell'Unione Europea, è utile notare l'impegno di questi paesi nell'attuazione delle proposte internazionali ma soprattutto europee anche in ambito di tutela delle minoranze.

etnica, un patrimonio nazionale o fedi religiose e di partecipare alle attività delle organizzazioni non governative internazionali.

¹⁰ Dichiarazione adottata dall'Assemblea Generale ONU il 18 dicembre 1992

¹¹ Conferenza delle Organizzazioni Unite riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005

II. Fondamenti costituzionali del diritto all'identità culturale nell'Europa sud - orientale

Per andare a fondo della questione cerchiamo di comprendere esattamente le esperienze costituzionali degli stati in esame in materia di tutela delle minoranze e più concretamente del diritto all'identità culturale. L'attenzione sarà indirizzata verso gli sviluppi normativi in materia, lungo il percorso della transizione costituzionale dall'appartenenza al blocco sovietico alla democrazia.

I diritti fondamentali dell'uomo sanciti nelle nuove costituzioni democratiche lasciano spazio a varie interpretazioni e rappresentano una sfera poco limpida per il legislatore nazionale, che nella tradizione giusnaturalistica possiede pochi strumenti per trascrivere tali diritti. In questo senso andremmo ad evidenziare come il testo delle carte fondamentali rappresenti spesso un limite che può essere superato soltanto con la rivalutazione della Costituzione in un approccio più materiale e meno formale. Rivalutazione e adattamento della Costituzione non in quanto testo scritto ma in quanto interpretazione di tale testo, per meglio comprendere e far proprio il valore culturale che essa possiede. A questo fine seguiremmo l'affermazione di Sbailò: "La Costituzione non è un testo, bensì la trascrizione di un patto, le cui origini sono nella storia e nella cultura di una comunità". Se quanto precede è esatto allora al relativismo culturale corrisponde un'interpretazione della costituzione in senso più largo.

Le nuove costituzioni democratiche dei paesi in esame si rifanno alle costituzioni occidentali di tradizione liberale, dove la tutela dei diritti fondamentali occupa una posizione centrale. La tutela delle minoranze, nel riconoscimento del loro diritto all'identità culturale, può essere vista in vari modi: dal punto di vista dei diritti umani o con connessioni ad altri principi come la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, il principio di autodeterminazione dei popoli e la questione della sicurezza.

Cominciamo dal rivelare che nella prima fase di transizione, le garanzie dei diritti umani assumono nei nuovi ordinamenti democratici un'importanza significativa. Vengono introdotte quasi ovunque norme che vietano gli atti atroci come la pulizia etnica, lo scambio di popolazioni, le espulsioni, i cambiamenti forzati di nomi e della propria fede, il genocidio. In questo senso quindi, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, della pace, della giustizia e della tolleranza è sancito in tutte le costituzioni in esame¹². Le politiche del passato contro le minoranze, tra cui l'assimilazione dei gruppi etnici e religiosi, vengono sostituite con principi costituzionali garanti dei diritti umani. Indicative sono le norme in materia del divieto dell'assimilazione forzata¹³. Il disegno costituzionale che si vuole delineare dunque, è uno che, rifiutando i principi dello stato autoritario, si rifa alla tradizione occidentale.

Passando al secondo concetto, la correlazione tra la tutela delle minoranze nazionali e la sovranità pone il problema del conflitto tra le aspirazioni per una maggiore autonomia o per l'autodeterminazione da una parte e l'integrità territoriale dall'altra. In questo senso ci pare particolarmente significativo il ruolo che assume la sovranità nazionale nell'attuale società multi-etnica. Prima di tutto importa sottolineare che il principio della sovranità nazionale sta alla base delle riforme costituzionali¹⁴.

¹² Costituzione della Bulgaria, Preambolo e art 6; Cost. Romania art 1 e art 4; Cost. Croazia art 3; Cost. Macedone, Preambolo e art. 8; Cost. Albanese Preambolo e art. 3; Cost. Moldavia Preambolo, art. 1 e art. 4; Cost. Montenegro Preambolo, art. 6 e art. 7; Cost. Serbia art. 1; Cost. Bosnia, Preambolo e art. 1

¹³ cfr. Montenegro art. 25, Serbia art. 78, Bulgaria art. 29. Molto dettagliate le ultime due, esse sono il risultato di una presa di posizione diversa da quella assunta durante le guerre balcaniche del 1912-1913, quando la spartizione della Macedonia e i tentativi di assimilazione forzata della sua popolazione venivano a completare il disegno della Grande Bulgaria o della Grande Serbia

¹⁴ cfr. Cost. bulgara, art. 9 e art. 44, Cost. romena art. 2 e art. 8, Cost. Croazia Preambolo e articoli 2, 7, 140; Cost. Macedonia Preambolo, art. 1, art. 2, art. 49; Cost. Albania art. 2, Cost. Moldova Preambolo, art. 1, art. 2, art. 41, Cost. Montenegro Preambolo, art. 1, art. 2, art. 129; Cost. Serbia, Preambolo, art 2, Parte IV comma 1, art 114; Cost. Bosnia Erzegovina Preambolo, art III, comma 2, comma 5, art VI comma 3. Esso è inoltre rafforzato dal principio di integrità

Nell'attuale fase di declino della sovranità, la grande consistenza delle minoranze e gli eventi di repressione, di irredentismo o separatismo, generano un clima instabile, mettendo a dura prova la sicurezza in zone come Kosovo, Macedonia, Bosnia Erzegovina. Importante osservare che alcune costituzioni mantengono riferimenti a episodi storici, inclusa la lotta per un'identità separata. Esempio è la legge fondamentale macedone che garantisce diritti sociali alle persone che hanno difeso le "idee di una identità separata del popolo Macedone" (art 36 cost Macedonia).

A questo punto giova sottolineare il ruolo della costruzione dell'identità nazionale nelle carte costituzionali già precisate. L'identità nazionale è spesso confermata dal patrimonio culturale e della continuità etnica della popolazione. (cfr. Croazia Preambolo Macedonia art. 36, Albania Preambolo e art. 3). L'esempio tipico è dato dalla Costituzione croata che ricorda le "aspirazioni secolari per l'identità e l'unità del popolo albanese": "L'identità nazionale millenaria della nazione croata e la continuità della sua identità statale, confermata dal percorso dell'intera esperienza storica in varie forme politiche e dalla continuazione e sviluppo delle idee di costruzione dello stato basate sul diritto storico di piena sovranità della nazione croata." In modo analogo, la Costituzione macedone sottolinea "il patrimonio storico, culturale, spirituale [...] del popolo macedone e la sua lotta secolare per la libertà nazionale e sociale", mentre la carta fondamentale albanese fa riferimento al "popolo dell'Albania, fieri e coscienti della nostra storia, con la responsabilità per il futuro". Molto più precisa in materia è la costituzione moldava che specifica che "durante la crescita della nazione il popolo moldavo ha mostrato forte evidenza della continuità storica ed etnica in questa entità statale".

Una caratteristica importante della costruzione della nazione nei Balcani dal 1850 in poi è stata la sistematica subordinazione dei diritti dei cittadini al principio nazionale. Cittadinanza e nazionalità rappresentano due discorsi storici che stanno alla base della comunità. La cittadinanza non implica solo l'appartenenza formale al corpo politico statale, ma assume che tutti i cittadini sono membri della nazione potendo aderire ai principi universali. La nazionalità, come fondazione di base della costruzione di un'identità nazionale distinta, implica l'assunzione di criteri particolari che molto spesso derivano da una cultura locale. Le caratteristiche culturali, la lingua e la religione, diventano in questo contesto politicamente rilevanti.

In primo luogo, la lingua rappresenta uno strumento di esploatazione del nazionalismo etnico. Sulle piccole differenze linguistiche spesso si esagera, per dare l'idea di grandi differenze culturali dei popoli balcanici. La lingua, più che la cultura o la storia, in questa zona è considerata una forma essenziale di appartenenza. Portuges [2002] nota chiaramente: "Oggi, i serbi lo chiamano serbo, i bosniaci lo chiamano bosniaco, i croati lo chiamano croato. Il fatto è che quando noi ci parliamo ci capiamo perfettamente." Da questo punto di vista può risultare significativa la Excharte Bulgara del 1870 che mirava specificamente a differenziare la popolazione bulgara da quella greca non solo su base etnica ma anche linguistica. Come risultato, una parte della popolazione originariamente greca, e dunque fedele all'ortodossismo di Costantinopoli, parlava più lo slavo che il greco. E dunque la situazione si è complicata maggiormente. Ancora oggi per la carta fondamentale bulgara lo studio e l'uso della lingua bulgara è tanto un diritto quanto un "un obbligo per tutti i cittadini bulgari". Infatti, l'art.36 della Costituzione bulgara prevede che "I cittadini per i quali la madrelingua non è bulgaro, hanno il diritto di studiare e usare la propria lingua, insieme allo studio obbligatorio della lingua bulgara". Alcune costituzioni incoraggiano la tutela della lingua nazionale. Indicativo è l'art 59 della costituzione albanese che sostiene "la tutela del patrimonio culturale e particolare tutela della lingua albanese". Ad un'impostazione diversa si attengono le costituzioni del Montenegro e della Romania. In Montenegro la lingua ufficiale è il montenegrino, ma la costituzione specifica che "il serbo, bosniaco, albanese e croato sono anche in uso ufficiale"

territoriale (cfr. cost. Bulgaria preambolo, cost. Romania art. 8, cost Croazia preambolo art 6, art 7, art 43, art. 140; cost. Macedonia art. 122; cost. Albania art. 3, art. 12, Cost. Moldova art. 41, Cost. Montenegro art. 50 e art. 55, Cost. Serbia art. 50, parte IV, comma 1, art 114, art 181, Cost. Bosnia Erzegovina Preambolo art. III comma 2, comma 5, art VI comma 3

(cfr Cost Montenegro art 13). Molto dettagliata è la normativa romena, che nell'ambito del "diritto allo studio" (art. 32 Cost romena) sancisce "Il diritto delle persone appartenenti alle minoranze nazionali di studiare nella loro lingua madre e il diritto di essere instruite in questa lingua"¹⁵.

In secondo luogo, la religione rappresenta una caratteristica fondamentale della cultura. In tutte le costituzioni che andiamo esaminando la laicità dello stato viene sancita tra i principi fondamentali, insieme alla libertà di pensiero e di coscienza. A titolo di esempio l'art 32 della costituzione romena, "Lo Stato assicura la libertà dell'insegnamento religioso in base alle richieste specifiche di ogni culto. Nelle scuole statali, l'insegnamento religioso è organizzato e garantito dalla legge." A questa impostazione si sottrae la normativa bulgara (art 13 comma 3) che, nonostante l'assenza di una religione ufficiale, considera "Il cristianesimo orientale ortodosso [...] la religione tradizionale della Repubblica Bulgaria".

Per quanto riguarda il riconoscimento delle minoranze nazionali, considerando la loro situazione paese per paese, scopriremmo un quadro estremamente diverso, una varietà di prassi amministrative e legislative, uniche e controverse. Nello stesso paese potremmo notare gruppi etnici che godono di una protezione al livello più alto in tutta l'Europa, e gruppi della cui esistenza evidentemente osservabile nella società, non è nemmeno riconosciuta ufficialmente. In linea di massima, le costituzioni enunciano il principio di eguaglianza delle comunità etniche. L'esempio rilevante è la Costituzione serba per cui "La Repubblica Serbia è uno stato del popolo serbo e di tutti i cittadini che ci vivono, basato [...] sui diritti e le libertà dell'uomo e delle minoranze." (cfr. Cost Serbia art 1). L'intera parte seconda della costituzione è dedicata ai "diritti dell'uomo e delle minoranze". Tra i principi fondamentali, quello della diretta applicazione dei diritti garantiti (art 18), lo scopo delle garanzie costituzionali è quello della preservazione della dignità umana (art 19), la restrizione dei diritti delle minoranze solo se la costituzione stessa la permette senza violare la sostanza dei diritti garantiti, divieto di discriminazione (art 21), tutela dei diritti e delle libertà delle minoranze, libertà di esprimere l'appartenenza nazionale (art 47), diritto di partecipazione all'amministrazione degli affari pubblici e assumere posizioni pubbliche sotto le stesse condizioni degli altri cittadini (art 77). Seguendo la stessa linea, la carta fondamentale del Montenegro¹⁶ riserva un intero capitolo 5 ai diritti speciali e delle minoranze. Preambolo "La determinazione che noi, come liberi ed uguali cittadini, membri del popolo e delle minoranze nazionali che vivono in Montenegro: montenegrini, serbi, bosniaci, albanesi, musulmani, croati e altri", cittadini montenegrini di vivere in uno stato in cui tra i valori principali ci sono la tolleranza, il rispetto per i diritti e le libertà dell'uomo, il multiculturalismo.

Vengono poi introdotti riferimenti diretti alle principali dichiarazioni in materia dei diritti dell'uomo e delle minoranze. Come per esempio la Costituzione della Bosnia Erzegovina si ispira alla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Internazionale sui Diritti civili e politici e sui Diritti economici, sociali e culturali, e la Dichiarazione di Diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche" e considera i "Bosniaci, croati, serbi, come popolo costitutivo (insieme ad altri), e cittadini della Bosnia Erzegovina". Anche in Croazia la Costituzione afferma che: "La Repubblica Croazia è stabilita come stato nazionale del

¹⁵ Importante in questo senso anche l'art 120, comma 2 "Nelle unità amministrativ-territoriali in cui i cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale hanno un pondere significativo si assicura l'uso della lingua propria della rispettiva minoranza nazionale, scritto ed orale, nei rapporti con le autorità della pubblica amministrazione locale e con i servizi pubblici decentrati, nelle condizioni previste dalla legge organica."

¹⁶ La Costituzione del Montenegro revisionata in seguito al referendum del 21 maggio 2006. Interessante osservare che i partiti serbi in Montenegro hanno dichiarato la nuova Costituzione anti-serba e ha promesso di non rispettarla, accusandola di essere contro i principi del multiculturalismo e del Montenegro multi-etnico. Per il Partito del popolo, il problema sta nel mettere in disparte i serbi e farli diventare una minoranza nazionale. Il partito rappresentante della minoranza albanese ha annunciato che il governo ha mancato l'opportunità di usare la Costituzione per fissare buoni rapporti tra i montenegrini e albanesi.

popolo croato e stato dei membri di altre nazionalità e minoranze che sono cittadini: serbi, musulmani, sloveni, cechi, slovacchi, italiani, ungheresi, ebrei ed altri, che hanno eguaglianza garantita con gli altri cittadini di nazionalità croata e la realizzazione di diritti etnici in base alle norme democratiche delle Nazioni Unite e dei paesi del mondo libero”. In modo analogo il preambolo della costituzione macedone richiama “il popolo macedone e le nazionalità viventi nella Repubblica Macedonia” .

La Costituzione della Moldavia si pone l’obiettivo di “soddisfare gli interessi dei cittadini che, avendo un’origine etnica diversa, formano insieme ai moldavi il popolo Moldavo”. Le minoranze nazionali hanno il diritto a costituire proprie scuole e il diritto all’educazione nella lingua madre, libero accesso ai mass media.

La Carta fondamentale dell’Albania include tra i principi fondamentali su cui si basa lo stato (art 3), assieme all’ “indipendenza dello stato e l’integrità del territorio, la dignità degli individui, i diritti umani e le libertà, la giustizia sociale, l’ordine costituzionale, il pluralismo, l’identità e il patrimonio nazionale, la coabitazione religiosa” la “comprensione da parte degli albanesi per la minoranze”. Significativo è l’art. 20 “Le persone appartenenti alle minoranze nazionali esercitano in piena eguaglianza davanti alla legge i diritti e le libertà fondamentali”. Nel caso dell’Albania i diritti delle minoranze sono avanzate significativamente dopo il comunismo. Anche se non fa parte dell’Unione Europea, essa ha firmato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. L’attuale costituzione albanese sancisce i diritti personali per le minoranze, specialmente per quello che riguarda il diritto di mantenere l’identità, la religione, la lingua propria, e quello di associarsi in organizzazioni o associazioni con scopo di proteggere i loro interessi.

Molto elaborata è la normativa rumena in materia. L’art 62 della Costituzione rumena riconosce alle minoranze nazionali il diritto di essere eletti nel Parlamento della Romania. Inoltre “Le organizzazioni dei cittadini appartenenti alle minoranze nazionali, che non compiono nell’ambito delle elezioni il numero di voti necessario per essere rappresentati nel Parlamento, hanno il diritto ad un posto di deputato, nelle condizioni della legge elettorale. I cittadini di una minoranza nazionale possono essere rappresentati da una sola organizzazione.” Un secondo provvedimento di rilievo è l’impegno dello stato rumeno nella creazione e mantenimento delle istituzioni culturali delle minoranze nazionali così come nel loro finanziamento, nell’edizione di giornali, riviste, libri e nella diffusione radio e TV nella lingua delle minoranze.

Nel complesso non si può fare a meno che rilevare che tutte le costituzioni che abbiamo esaminato contengono ampie disposizioni a favore della tutela delle minoranze, con un unico limite, quello del non infrangimento della sovranità nazionale. Una posizione importante viene dunque attribuita alle persone appartenenti ad un’etnia o nazionalità diversa, in un quadro generale che garantisce il multiculturalismo e la giustizia sociale. Coerenti con queste promesse, le costituzioni riconoscono alle minoranze nazionali il diritto di avere un’identità culturale diversa da quella nazionale e di coltivarla in un clima di tolleranza.

Ad un’impostazione diversa si attiene la costituzione bulgara che non contiene alcun provvedimento per la tutela delle minoranze dove il gruppo minoritario più consistente è quello macedone. A questo proposito vari studi hanno rilevato che il riconoscimento di questa minoranza significherebbe per la Bulgaria un depauperamento della sovranità territoriale e come creare una base per l’irredentismo macedone¹⁷.

Il diritto all’identità culturale viene espressamente specificato nelle costituzioni che abbiamo fin’ora considerato¹⁸. Per la costituzione albanese esso si articola nel “diritto di esprimere liberamente, senza proibizioni, le loro appartenenze etniche, culturali, religiose e linguistiche” e nel “diritto di preservare e coltivare questa identità, di studiare nella lingua madre, e di unirsi in

¹⁷ Significativo il primo grande confronto tra bulgari, macedoni e greci nel contesto della Conferenza sui diritti umani dell’OSCE, in Copenhagen giugno 1990

¹⁸ cfr Albania art 20, comma 1; Bulgaria art 54, comma 1; Moldavia art 10, Romania art 6; Montenegro art 79; Croazia art 15; Macedonia art 8; Serbia art 14

organizzazioni e società per la tutela dei loro interessi e dell'identità." Nella Costituzione croata "I membri di tutte le nazioni e minoranze hanno la libertà garantita di esprimere la loro identità nazionale, la libertà di usare la propria lingua e alfabeto e l'autonomia culturale." (art. 15).

Il diritto all'identità culturale nella Costituzione della Moldavia è messo in relazione all'unità nazionale (art 10) "L'unità della nazione e il diritto all'identità nazionale. L'unità nazionale della Repubblica Moldova costituisce le fondamenta dello Stato. La Repubblica Moldova è terra comune ed indivisibile di tutti i suoi cittadini. Lo Stato riconosce e garantisce a tutti i suoi cittadini il diritto di preservare, coltivare ed esprimere la loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa."

La Costituzione della Romania riserva un luogo preminente al diritto all'identità culturale, inserendolo tra i principi fondamentali dello stato¹⁹.

Esemplari in questa materia sono la costituzione del Montenegro e la carta fondamentale della Serbia. La prima è caratterizzata dal riconoscimento delle minoranze nazionali e dalla garanzia della "Tutela dell'identità." (art. 79). La seconda, invece trova nella tutela delle minoranze nazionali lo scopo del pieno esercizio dell'eguaglianza e della preservazione delle loro identità (art 14). Posizione dominante occupa il principio del rispetto per la diversità (art 48, cost Serbia), nella promozione della "comprensione, il riconoscimento e il rispetto della diversità" e delle identità etnica, culturale, linguistica o religiosa attraverso misure nel campo dell' "educazione, cultura e informazione pubblica". Viene riconosciuto alle persone appartenenti alle minoranze nazionali il diritto di prendere parte al processo decisionale "su alcune questioni legate alla loro cultura, educazione, informazione e uso ufficiale della lingua e dell'alfabeto" (art 75 Cost Serbia). Le due carte specificano tutti i diritti che spettano alle persone appartenenti alle minoranze nazionali "che possono esercitare individualmente o collettivamente", attraverso il diritto di preservare la specificità (art. 79 Cost Serbia)²⁰. Compito dello stato serbo è inoltre quello di "coltivare uno spirito di tolleranza" (art 81) "nel campo dell'educazione, cultura e informazione" la Serbia incoraggia lo "spirito di tolleranza e dialogo interculturale e prende misure efficienti per incoraggiare il rispetto reciproco, la comprensione e la cooperazione" dei suoi cittadini, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa.

Tra i valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale macedone c'è la libera espressione dell'identità nazionale (art. 8). Quest'ultima si articola nel diritto di esprimere, mantenere e sviluppare liberamente la propria identità e gli attributi nazionali, il diritto di costituire istituzioni per la cultura e per l'arte allo scopo della coltivazione dell'identità nazionale delle minoranze; il diritto allo studio nella lingua madre, nelle scuole elementari e medie, assieme alla lingua macedone (art 48).

¹⁹ Costituzione della Romania, art. 6: "(1) Lo Stato riconosce e garantisce alle persone appartenenti alle minoranze nazionali il diritto alla preservazione, allo sviluppo e all'esprimere la loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa. (2) Le misure di tutela prese dallo Stato per la preservazione, lo sviluppo e l'espressione dell'identità delle persone appartenenti alle minoranze nazionali devono essere conformi ai principi di eguaglianza e di non discriminazione in rapporto con gli altri cittadini romeni."

²⁰ Si tratta di: il diritto di esercitare, tutelare, coltivare ed esprimere pubblicamente le caratteristiche nazionali, etniche, culturali e religiose; il diritto di usare anche pubblicamente simboli nazionali e di celebrare feste nazionali; il diritto di usare la propria lingua ed il proprio alfabeto privatamente, pubblicamente ed ufficialmente; il diritto all'educazione nella propria lingua ed alfabeto nelle pubbliche istituzioni e il diritto di avere incluso nel curriculum la storia e la cultura delle persone appartenenti alle minoranze nazionali; il diritto di avere autorità governative proprie; di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità statali e giudiziarie; il diritto di costituire associazioni culturali e religiose (art 80 Cost. Serbia), con il sostegno materiale dello stato (art 79 Cost. Montenegro); il diritto di scrivere e usare il proprio nome e cognome nella propria lingua e alfabeto nei documenti ufficiali; il diritto di usare nomi tradizionali locali, nomi delle strade e dei luoghi, segni topografici scritti nella lingua delle minoranze nazionali; il diritto di rappresentanza nel Parlamento e nelle assemblee delle unità governative locali in cui essi rappresentano una quota importante della popolazione; il libero accesso all'informazione in lingua propria; il diritto di stabilire e mantenere contatti con i cittadini e le associazioni, con cui essi condividono un patrimonio comune nazionale, etnico, religioso, culturale e storico (art 79 Montenegro, art 80 Serbia), il diritto di costituire istituzioni di insegnamento private (cost Serbia art 79).

A questo punto importa sottolineare però che la protezione legislativa non costituisce una garanzia reale in questi paesi, dove l'applicazione della legge incontra seri problemi e dove l'assenza di una cultura politica democratica e delle istituzioni permette la violazione dei principi fondamentali. "La debolezza della cultura giuridica euro continentale viene indicata dall'incapacità di fare a meno del fondamento." (Sbailò) La difficoltà maggiore dei sistemi europei sud-orientali è la giusta applicazione delle costituzioni democratiche recentemente rinnovate. Questo lascia intravedere l'inadeguatezza della loro tradizione giuspositivista che, nella garanzia della "certezza del diritto" perde la sostanza della sua interpretazione.

III. Le prospettive

Le considerazioni del nostro studio intendono suggerire che la diversità culturale rappresenta la realtà del mondo globale che prospera in un contesto democratico e che a questa realtà deve rispondere una politica da parte degli stati di promozione del pluralismo culturale, nel rispetto di tutte le identità etniche. In ambito internazionale invece, attraverso gli scambi interculturali, la cooperazione e la solidarietà internazionale, la libera circolazione delle idee e il dialogo multi-etnico si possono costruire solidi ponti tra i popoli.

Sembra di dover concludere, pertanto, che la globalizzazione, se da una parte rappresenta una sfida alla diversità culturale, dall'altra parte essa crea le condizioni necessarie per il dialogo interculturale.

BIBLIOGRAFIA

- Sulla tutela delle minoranze nazionali e il diritto all'identità culturale:
- Akermark A. S., *Justifications of Minority Protection in International Law*, Gothemburg, 1997;
- Andò S., *Proposta di un diritto per le minoranze*, Dike, 2003, 4;
- Andò S., *Una difficile definizione dell'identità culturale*, Dike, 2003, 5;
- Andò S., *Human Rights and deportation of different cultural identities*, Mediterranean Journal of Human Rights, 2004 – 7- III
- Andò S., *Libertad religiosa y Derecho de las Minorias, in Mundializacion y Multiculturalism* (a cura di Diego Medina Morales e M. Albert Marquez), Cordoba, 2005
- Andò S., Sbailò S., *Oltre la tolleranza. Libertà religiosa e diritti umani nell'età della globalizzazione*, Torino, Marco Valerio
- S. Bartole *La Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali*, in Rivista italiana di diritto e di procedura penale, anno XXXIX fasc.2, 1997;
- S. Bartole *Partecipazione politica e tutela delle minoranze nell'esperienza delle nuove democrazie dell'Europa centro-orientale*, in La legislazione elettorale degli Stati dell'Europa centro-orientale, Fulco Lanchester (a cura di), Milano, 1995, Giuffrè.
- S. Bartole *Una Convenzione per la tutela delle minoranze nazionali*, Il Mulino, XLIV, 1995
- S. Bartole *Una Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali*, in La tutela giuridica delle minoranze, a cura di S. Bartole, N. Olivetti Rason, L. Pegoraro, Padova, 1998, CEDAM;
- F. Capotorti *Are Minorities Entitled to Collective International Rights?*, in Dinstein, Y. Tabory, *The Protection of Minorities and Human Rights*, Marinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1992
- F. Capotorti *Human Rights: the hard road towards universality*, in The structure and process of international law, D.M. Johnston e R. st. J. Mac Donald (a cura di), The Hague, 1983, Martinus Nijhoff.
- F. Capotorti *I diritti dei membri delle minoranze: verso una Dichiarazione delle NU*, in Rivista di diritto internazionale, 1981.
- F. Capotorti *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l'articolo 27 del Patto sui diritti civili e politici* in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1992.

F. Capotorti *Introduzione ai Patti internazionali dei diritti dell'uomo*, Padova, 1967, CEDAM.

F. Capotorti *Study on the Rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities*, New York, 1979, United Nations

Hannum H., *The Rights of persons belonging to minorities*, in J. Symonides, *Human Rights: Concept and Standards*, UNESCO, 2000

Kymlicka W., *The Rights of Minority Cultures*, Oxford, 1995;

W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, 1995, Bologna, Il Mulino.

N. Lerner *Minority Rights and the new political entities in international law*, in *New political entities in public and private international law*, A. Shapira and M. Tabory (edited by), 1999 Netherlands, Kluwer Law International.

Meijknecht Anna K., *Minority protection. Standards and reality*, TMC Asser Press, Netherlands, 2004

Ortino S., *La Tutela delle minoranze nel diritto internazionale: evoluzione o mutamento di prospettiva?* In Studi in onore di Leopoldo Elia;

Packer J., K. Mynnti, *The Protection of Ethnic and Linguistic Minorities in Europe*, Abo, 1993;

Pfostl Eva, a cura di, *Valorizzare le diversità: Tutela delle minoranze ed Europa multiculturale*, Istituto di Studi Politici "S. Pio V", Roma, 2003

Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (2005/2008(INI)), A6-0140/2005 - Relatore: Claude Moraes;

F.B. Rohmer, *Les minorite, quels droits ?* Un.R.Schuman, Strasburgo, 1996

S. Romano *L'impero rosso vinto dal nazionalismo*, in *La Stampa*, 30/12/1989.

F. Salerno *Le minoranze nazionali dal Congresso di Vienna ai Trattati di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1993.

F. Salerno *Sulla tutela internazionale dell'identità culturale delle minoranze straniere*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo* 1990 A.D.Smith *Il revival etnico*, Bologna, 1984

Tanasescu T., *Dreptul la cultura proprie in cazul persoanelor care fac parte din minoritatile nationale*, *Agora-Studii* 5/2005

Thornberry P., *International Law and the Rights of Minorities*, New York, 1991;

De Vergottini Giuseppe, *Diritto costituzionale comparato* vol. 1 e 2, CEDAM – 2007;

W. Zisner, *A New Partnership : Indigenous Peoples and the United Nations System*, Unesco Publications, Paris, 1994.

Sulle normative dei paesi dell'Europa sud-orientale:

Banac Ivo, *The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988;

Berend Ivan T., *Central and Eastern Europe, 1944-1993: detour from the periphery to the periphery*, Cambridge, England: Cambridge University Press, 1996;

Bougarel Xavier, *Bosnie: anatomie d'un conflit*, Paris: La Decouverte, 1996;

Brzezinski Zbigniew, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*, New York: Basic Books, 2004;

Dimitrova Galia Lazarova, *Paper for the International Conference on Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence*, Ghent, 2003

Hodge Carole, Grbin Mladen, *A Test for Europe. Report: Confidence Building in Former Yugoslavia*, Glasgow: Institute of Russian and East European Studies of the University of Glasgow, 1996;

Lampe John R., Jackson Marvin R., *Balkan Economic History, 1550-1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations*, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1982

Rosenau James N., (1993) *Turbulent Change*, in *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Second Edition New York: Macmillan Publishing Company, Toronto: Maxwell Macmillan Canada, 1993;

Viotti Paul R., Kauppi Mark V., *Theory, Images, and International Relations: An Introduction*, in *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Second Edition. New York: Macmillan Publishing Company, Toronto: Maxwell Macmillan Canada, 1993;

Vujačić Veljko, Zaslavsky Victor, *The Causes of Disintegration in the USSR and Yugoslavia*, Telos, 1991;

Woodward Susan L., *Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War*, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1995;

Sul percorso di transizione democratico dei paesi dell'Europa sud-orientale:

Bartole Sergio, *Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale. Da satelliti comunisti a democrazie sovrane*, Il Mulino, Ricerca, 1993

Bugajski Janusz, *Nations in Turmoil*, Oxford, England: Westview Press, 1993;

Chomsky Noam, *Deterring Democracy*, in *Kontrolisana demokratija*, 1999;

Cordell K., *Ethnicity and Democratisation in the New Europe*, New York, 1999;

Huntington Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, London: Touchstone, 1998;

Huntington Samuel, *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo*, Il Mulino, 1998

Rubenstein Richard E., Crocker Jarle, *Challenging Huntington*, in *Foreign Policy*, No. 96, 1994;

De Vergottini Giuseppe, *Le transizioni costituzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo* Il Mulino – 1998

De Vergottini Giuseppe, Evans Robert H. *Strategies for the future of Bosnia-Herzegovina and Croatia*. The center for constitutional studies and democratic development Giappichelli – 2001;

Sulla codificazione e l'efficacia dei diritti umani:

Calabrò Gian Pietro, *Valori supremi e legalità costituzionale. Diritti della persona e democrazia pluralistica*, Giappichelli Editore, Torino, 1999

Cassese Antonio, *I diritti umani oggi*, Laterza, 2005;

Cassese S., *Universalità del diritto*, Università Suor Orsola Benincasa Editoriali Scientifica, Napoli, 2005;

Ferrarese Maria Rosaria, *Il Diritto Al Presente: Globalizzazione E Tempo Delle Istituzioni*, Il mulino,

Ferrarese Maria Rosaria, *Le Istituzioni Della Globalizzazione: Diritto E Diritti Nella Società Transnazionale*, Il Mulino;

Haberle Peter, a cura di Paolo Ridola, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996

Schmitt Carl, *Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984